Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 5 gennaio 1925** — **Numero 3**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 17.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2132.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 83: « Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 19. — CASATI.

Numero di pubblicazione 18.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2121.

Approvazione del regolamento sull'obbligatorietà della prova per le armi da fuoco portatili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, ed i relativi allegati, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 7. — GRANATA.

Regolamento.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La sorveglianza per l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, spetta alle autorità di pubblica sicurezza e alla Regia guardia di finanza, che disporranno per le opportune visite alle fabbriche, officine e negozi.

Art. 2.

I fabbricanti che assumono commesse di armi da fuoco per le Amministrazioni militari dovranno farne denuncia al Prefetto della Provincia, ove deve eseguirsi la fabbricazione, il quale stabilirà le cautele che riterrà opportune in relazione alla seconda parte dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152.

Art. 3.

Chiunque porti temporaneamente all'estero armi in numero limitato al semplice uso personale, non sarà soggetto, al momento della reintroduzione nel Regno delle armi stesse, agli obblighi di cui agli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, purchè si sia premunito di regolare documento doganale di temporanea esportazione.

Art. 4.

Le disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, non si applicano alle armi destinate a collezioni e musei. Non si applicano neppure alle armi introdotte dall'estero per semplice uso personale, contemplato nell'articolo 9, comma 3°, dei preliminari della tariffa doganale.

TITOLO II.

Modalità delle prove.

Art. 5.

Tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di matricola.

Art. 6.

Non saranno ammesse alle prove, o punzonate, dopo le prove, le armi o parti d'armi che presentino difetti di materia prima o di lavorazione che dalla direzione del Banco siano giudicati tali, da compromettere la resistenza od il buon funzionamento dell'arma.

Per quanto riguarda il calibro dei fucili e le dimensioni della camera e della sede del collarino fanno base, pel giudizio della direzione del Banco, i dati della tabella di cui all'allegato n. 1.

Art. 7.

La prova completa di un fucile da caccia comporterà almeno due tiri: l'uno di prova provvisoria nel corso della lavorazione delle canne, l'altro di prova definitiva quando l'arma è finita in bianco o completamente finita. Tali prove saranno eseguite secondo le prescrizioni della tabella di cui all'allegato n. 2.

La prova provvisoria deve essere eseguita quando la canna o le canne sono finite in bianco sia all'interno che all'esterno.

Tutte le canne presentate alla prova provvisoria dovranno portare la marca di fabbrica ed il numero di matricola; in esse non deve essere praticata la camera. Le canne dovranno essere ad un grado di lavorazione tale che la loro ultimazione non ne comprometta la resistenza.

Se per fucili a più colpi, dovranno essere già state saldate ed aver ricevuto le loro dimensioni esterne ed interne definitive, compresa la strozzatura. Il loro calibro, però, misurato a circa metà lunghezza della canna, potrà essere di 2/10 di mm. inferiore a quello definitivo, tolleranza concessa per il finimento.

Il calibro effettivo delle canne ammesse alla prova verrà impresso sulla parte inferiore e posteriore della canna, nel punto cioè che corrisponde tra il rampone e il tenone.

Nella canna si praticherà quindi, a cura del personale del Banco, l'avvitamento per il vitone a focone, quest'ultimo di 2 mm. di diametro al massimo.

A prova provvisoria superata, sarà impresso sulla canna il relativo marchio come dalla tabella di cui sopra, il quale verrà posto accanto al numero indicante il calibro.

La prova definitiva può essere eseguita a fucili finiti solo in bianco o a fucili completamente finiti e verniciati, con polvere nera o con polvere senza fumo, secondo l'uso al quale essi sono destinati.

Il calibro della canna, misurato sempre a circa metà lunghezza di questa, non dovrà essere maggiore di più di 2/10 di mm. di quello impresso sulla canna al momento della prova provvisoria.

Se la differenza tra i due calibri, di prova definitiva e di prova provvisoria, risulterà superiore ai 2/10 di mm., la prova provvisoria sarà ritenuta nulla e perciò nuovamente eseguita.

A prova definitiva superata, sulla parte posteriore ed inferiore delle canne dei fucili, verranno impressi: il diametro dell'anima, il peso delle canne, la lunghezza ed il diametro anteriore della camera, la strozzatura, il marchio della prova. Sui piani della bascula, verrà impresso il solo marchio di prova.

Per evitare la doppia presentazione al Banco, prima per la prova provvisoria e poi per quella definitiva, specialmente per le ditte lontano dalla sede del Banco, potrà essere concesso che le due prove vengano eseguite una subito dopo l'altra ad arma finita. In tal caso le canne verranno sottoposte prima alla prova provvisoria 1 A bis, poi a quella definitiva.

Art. 8.

Qualunque fucile le cui canne siano state aumentate di calibro dopo la prova definitiva, superata con esito positivo, dovrà essere nuovamente sottoposto alla prova definitiva.

I dati impressi sull'arma e relativi al calibro primitivo saranno annullati.

Se la nuova prova avrà esito negativo saranno annullati anche i marchi del Banco.

Art. 9.

La prova dei fucili rigati e delle carabine verrà effettuata secondo la tabella di cui all'allegato n. 2 c, a prova superata, il marchio relativo sarà impresso sulla parte posteriore ed inferiore della canna.

Art. 10.

La prova delle spingarde sarà effettuata secondo la tabella di cui all'allegato n. 2, e, a prova superata, il marchio verrà impresso sul piano superiore di culatta.

Art. 11.

La prova delle pistole automatiche verrà effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova, seguito da tanti colpi con cartuccia ordinaria quanti ne può contenere il caricatore.

La prova delle pistole a rotazione verrà effettuata mediante un colpo con cartuccia di prova per ogni camera del cilindro.

Le pistole devono essere presentate alla prova completamente ultimate.

A prova superata sarà impresso il marchio, indicato nella tabella di cui all'allegato n. 2, sulla canna, sul carrello e sul fusto.

Art. 12.

Le canne soggette alle sanzioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge, sono solo quelle finite in bianco o completamente finite.

Art. 13.

Oltre i marchi di cui agli articoli precedenti, su ciascuna arma o parte d'arma stata provata con esito positivo, il Banco apporrà il proprio marchio di riconoscimento che consisterà nello stemma della città ove ha sede il Banco o la eventuale sezione sormontato dalla corona Reale.

Art. 14.

I marchi indicati in fac-simile nell'allegato n. 2 vengono equiparati, in ordine all'articolo 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, a quelli dei Banchi di prova esteri autorizzati dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerati ufficiali.

Art. 15.

E' fatto divieto di apporre marchi o rilasciare certificati per prove eseguite dal Banco e non contemplate nel presente regolamento.

Art. 16.

Le varie polveri usate nelle prove dovranno, in qualunque momento, essere presentate all'ispezione governativa, passata, anche senza preavviso, da agente autorizzato dal Ministero della guerra, il quale potrà prelevare campioni delle polveri per eseguire prove ed analisi.

TITOLO III.

Banchi di prova.

Art. 17.

L'istituzione di un Banco di prova deve corrispondere ad uno sviluppo della fabbricazione regionale di armi tale da assicurare il suo funzionamento economico.

Data la preesistenza d'un Banco in una regione, potrà essere consentita quando fondate ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, l'istituzione in altre località della stessa regione di sezioni del Banco stesso, le quali dovranno essere regolate dalle disposizioni statutarie e regolamentari del Banco preesistente ed essere sottoposte alla direzione tecnica ed amministrativa del medesimo.

Art. 18.

Ciascun Banco dovrà essere sistemato in locali adatti e completamente estranei a quelli adibiti alla fabbricazione delle armi o parti di armi che dovranno essere provate al Banco.

Art. 19.

Gli Enti o le associazioni, che intendono prendere l'iniziativa della istituzione di un Banco di prova, dovranno farne regolare domanda al Ministero dell'economia nazionale, corredandola dei seguenti documenti:

a) indicazione della località nella quale dovrà sorgere il Banco con le piante del terreno e del fabbricato ad esso destinati:

b) deliberazioni impegnative da parte degli Enti ed associazioni interessate, per le spese di impianto, e per quelle di esercizio del Banco per almeno cinque anni;

c) dimostrazione della necessità dell'istituzione del Banco in quella località, la quale dovrà risultare, oltre che da considerazioni generali sulle condizioni dell'industria, anche dall'impegno di servirsi del Banco da parte di fabbricanti che nell'ultimo triennio abbiano complessivamente avuto una produzione media mensile di 2500 armi, di cui almeno 1500 fucili;

d) statuto del Banco e suo regolamento amministrativo e tecnico.

Art. 20.

Ciascun Banco di prova è retto da un Consiglio d'amministrazione e funziona sotto la responsabilità di un direttore.

Art. 21.

I componenti il Consiglio d'amministrazione di ciascun Banco sono nominati:

uno dal Ministero dell'economia nazionale;

uno dal Ministero della guerra;
uno dalla Camera di commercio del capoluogo di Provincia in cui ha sede il Banco, qualora essa non figuri già rappresentata quale Ente che ha concorso alla costituzione del Banco;
uno designato dalla Camera di commercio del capoluogo di Provincia ove sia stata stabilita una sezione;
uno designato da ciascuno degli Enti pubblici che contribuiscono al mantenimento del Banco;
due designati dalla Confederazione generale dell'industria da scegliersi tra gli industriali fabbricanti d'armi.
Il Consiglio stesso elegge nel proprio seno il presidente.
I consiglieri dureranno in carica un quadriennio e potranno essere riconfermati.

Art. 22.

Al Consiglio d'amministrazione spetta:
1° di curare la gestione finanziaria del Banco e di deliberarne il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporsi entrambi all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale;
2° di vigilare sul regolare funzionamento del Banco;
3° di determinare il numero, la qualifica e le mansioni specifiche del personale necessario al funzionamento del Banco;
4° di nominare il personale tecnico ed amministrativo con le norme da stabilirsi con il regolamento amministrativo e tecnico;
5° di sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale le tariffe per la prova delle armi, e quelle varianti che ritenesse in seguito necessarie.
Tali tariffe dovranno essere comprensive del costo delle munizioni per la prova e non dovranno invece comprendere l'importo della tassa di bollo di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
6° di predisporre il regolamento interno amministrativo e tecnico che deve disciplinare il servizio del Banco di prova, l'assunzione, gli stipendi e lo stato giuridico del personale.
Detto regolamento sarà compilato tenendo presenti le disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, e del presente regolamento, e dovrà essere sottoposto, prima dell'applicazione, all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 23.

I Banchi di prova provvedono alle spese per il loro funzionamento:
1° con i proventi derivanti dall'applicazione di una speciale tassa su ogni prova eseguita. L'ammontare della tassa viene fissato con le norme di cui all'art. 22, comma 5;
2° con i contributi ordinari e straordinari assegnati dagli Enti o dalle associazioni che hanno preso l'iniziativa per la costituzione del Banco.
Gli avanzi di gestione definitivamente disponibili devono essere per quattro quinti destinati al miglioramento tecnico del Banco. Una diversa destinazione non può essere data senza il consenso del Ministero dell'economia nazionale. L'altro quinto è destinato ad uno speciale fondo di riserva.

Art. 24.

Il direttore di ciascun Banco è nominato, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministero dell'economia nazionale sentito il parere del Ministero della guerra.
Il direttore non potrà essere rimosso dal suo ufficio se non per decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la guerra.

Art. 25.

Il personale del Banco non potrà assolutamente attendere a mansioni e disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco; e per tali si riterranno sopratutto quelle attinenti alle industrie ed al commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 26.

Ogni Banco di prova deve tenere un registro matricolare dei certificati per le prove dei fucili, carabine, spingarde e canne di rimonta. Detto registro è a madre e due figlie: queste ultime da consegnarsi al presentatore dell'arma. Il certificato contiene:
1° il nome del presentatore;
2° il luogo di fabbricazione;
3° la designazione dell'arma e del suo stato di lavorazione;
4° i dati di cui al precedente articolo 7 e le caratteristiche dell'arma;
5° la data del rilascio del certificato;
6° il numero di matricola dell'arma;
7° le eventuali osservazioni inerenti all'arma e le indicazioni relative alla polvere impiegata ed alla pressione di prova;
8° la firma del direttore ed il bollo del Banco;
9° il bollo a punzone impresso dall'ufficio registro, secondo le norme di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152,
10° il numero progressivo del certificato.

Art. 27.

Per le armi corte, per le quali generalmente vengono rilasciati certificati collettivi, il Banco terrà un registro matricolare a madre e figlia, conforme al modello di cui all'allegato n. 3.
Il bollo, inerente alla relativa tassa di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge, sarà apposto sull'apposito cartellino che sarà rilasciato dal Banco per ogni arma provata con esito positivo. Detto cartellino dovrà essere munito del bollo del Banco di prova e dell'indicazione del numero del certificato collettivo.

Art. 28.

La vigilanza sull'amministrazione dei Banchi e sulla osservanza in genere delle disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, e di quelle del presente regolamento, è affidata al Ministero dell'economia nazionale il quale la eserciterà anche con visite periodiche e saltuarie dei suoi funzionari alle sedi dei Banchi.
La vigilanza tecnica, in relazione anche alle leggi di pubblica sicurezza e sulle armi, è devoluta al Ministero della guerra che ne terrà informati quelli dell'interno e dell'economia nazionale.

Art. 29.

Qualora il Banco non funzioni regolarmente ed i richiami del Ministero dell'economia nazionale non siano valsi a rimuovere il cattivo funzionamento, il Ministero stesso ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione mercè la nomina di un commissario Regio. L'Amministrazione ordinaria deve essere ricostituita nel termine di tre mesi.
Il Ministero stesso può disporre la chiusura definitiva del Banco qualora esso non abbia mezzi sufficienti al proprio mantenimento.
Lo scioglimento e la chiusura, di cui ai precedenti commi, possono emettersi previo parere del Consiglio di Stato.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

I marchi, apposti dal Banco di Brescia Gardone Valtrompia fino al suo riordinamento in base alle disposizioni del presente regolamento, saranno considerati come marchi apposti da un Banco ufficiale.
Il Banco suddetto, quando sia riordinato ai sensi del presente regolamento, assumerà il titolo di « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ».
Qualora vengano istituiti altri Banchi, esso assumerà la denominazione di « Primo banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ».

Art. 31.

Nel caso che siano costituiti più Banchi di prova, o più sezioni dello stesso Banco, ciascun Banco e ciascuna sezione imprimerà su tutte le armi, presentate per la prova, l'indicazione e lo stemma della città ove ha sede il Banco o la sezione.
Anche i certificati, previsti dal presente regolamento, porteranno l'indicazione e lo stemma di cui sopra.

Art. 32.

La consistenza delle armi esistenti al 9 febbraio 1925 presso i commercianti dovrà essere accertata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, che dopo la verifica dovranno apporre visto e bollo sull'ultima pagina scritta del registro di magazzino prescritto dalla legge di pubblica sicurezza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

ALLEGATO N. 1.

TABELLA *dei calibri nominali, coi limiti in mm. comprendenti ciascun calibro nominale, e delle camere di esplosione dei fucili da caccia ammessi alle prove regolamentari con le dimensioni minime e massime di ciascuna camera.*

CALIBRO		CAMERA				SEDE DEL COLLARINO		
Num.	Valore in mm. dei limiti ammessi	Lungh. nomin.	Lungh. effettiva A	Diametro estr. ant. C	Diametro estr. post. B	Diametro D	Profond. E	Raggio arco di racc. F
4	23,35–23,75	100	101,6 101,7	26,3 26,4	27,70 27,80	30,5 30,6	3,3 3,4	0,8
8	20,80–21,20	82	82,5 82,6	23,2 23,3	23,65 23,75	26,3 26,4	2,95 3,05	0,5
10	19,30–19,70	82	82,5 82,6	21,5 21,6	21,90 22,00	23,7 23,8	1,9 2,0	0,5
10	19,30–19,70	67	73,0 73,1	21,5 21,6	21,85 21,95	23,7 23,8	1,9 2,0	0,5
12	18,10–18,50	75	76,2 76,3	20,3 20,4	20,70 20,80	22,5 22,6	1,9 2,0	0,5
12	18,10–18,50	70	69,8 69,9	20,3 20,4	20,66 20,76	22,5 22,6	1,9 2,0	0,5
12	18,10–18,50	65	65,0 65,1	20,3 20,4	20,64 20,74	22,5 22,6	1,9 2,0	0,5
14	17,20–17,60	65	65,0 65,1	19,4 19,5	19,70 19,80	21,5 21,6	1,75 1,85	0,5
16	16,80–17,20	70	69,8 69,9	18,6 18,7	18,92 19,02	20,7 20,8	1,6 1,7	0,5
16	16,80–17,20	65	65,0 65,1	18,6 18,7	18,90 19,00	20,7 20,8	1,6 1,7	0,5
20	15,60–16,00	70	69,8 69,9	17,4 17,5	17,75 17,85	19,5 19,6	1,55 1,65	0,5
20	15,60–16,00	65	65,0 65,1	17,4 17,5	17,73 17,83	19,5 19,6	1,55 1,65	0,5
24	14,70–15,10	65	63,5 63,6	16,5 16,6	16,80 16,90	18,5 18,6	1,55 1,65	0,5
28	14,00–14,40	65	63,5 63,6	15,6 15,7	15,90 16,00	17,5 17,6	1,55 1,65	0,5
32	12,75–13,15	65	63,5 63,6	14,3 14,4	14,60 14,70	16,2 16,3	1,55 1,65	0,4
410	10,40–10,80	50	50,8 50,9	11,8 11,9	12,05 12,15	13,7 13,8	1,55 1,65	0,4
360	9,20–9,60	45	44,5 44,6	10,55 10,65	10,80 10,90	12,2 12,3	1,3 1,4	0,4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

ALLEGATO N. 2.

TABELLA DELLE PROVE E DEI MARCHI.

N.	Categ.	PROVA — Specie	Fac simile dei marchi	Pressione minima di prova in kg. per cm²	Annotazioni o prescrizioni varie
		Prova provvisoria:			
1	A	per canne isolate in corso di lavorazione	(1)	1100	Le canne dei fucili presentati in bianco dovranno essere finite completamente tanto all'esterno quanto all'interno. Le bascule dovranno completamente essere finite di lima.
1	A bis	per canne isolate od accoppiate finite in bianco	(1) (1)	900	
		Prova definitiva internazionale con polvere nera:			
2	B	per fucili finiti in bianco	PN (2)	600	
3	C	per fucili finiti completamente	PN (2) FINITO (2)	620	
		Prova definitiva internazionale con polvere senza fumo:			
4	D	per fucili finiti in bianco	PSF (2)	850	
5	E	per fucili finiti completamente	PSF (2) FINITO (2)	850	
6	F	Prova internazionale per armi rigate (fucili, carabine, pistole automatiche ed a rotazione) completamente finite	PD (2)	Superiore almeno del 30% alla pressione della cartuccia più potente tra quelle normalmente usate	
7	G	Prova con polvere nera per spingarde	PN (2) FINITO (2)	Quella data dalla carica normale aumentata del 30%	
8		Prova con canne di rimonta finite in bianco o completamente isolate od accoppiate	Uguale a quello delle analoghe prove dei fucili		
		con polvere nera		620	
		con polvere senza fumo		850	

(1) Corona Reale. — (2) Le lettere sono sormontate dalla corona Reale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

ALLEGATO N. 3.

Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili

di (1) . . . .

(2) . . . .

CERTIFICATO COLLETTIVO

per il materiale seguente . . . .

. . . .

presentato dalla Ditta . . . .

provato alla prova . . . .

Specie dell'arma	Numero di matricola	Esito	*OSSERVAZIONI*

A . . . ., *li* . . . . 19 . .

N. [illegible]

IL DIRETTORE DEL BANCO DI PROVA.

(1) Località ove risiede il Banco.
(2) Indicazione del decreto d'istituzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

BANCO NAZIONALE DI PROVA

PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI

Stemma della città ove risiede il Banco

di (1) . . . .

(2) . . . .

CERTIFICATO COLLETTIVO

per il materiale seguente . . . .

. . . .

presentato dalla Ditta . . . .

provato alla prova . . . .

Specie dell'arma	Numero di matricola	Esito	*OSSERVAZIONI*

A . . . ., *li* . . . . 19 . .

N. [illegible]

IL DIRETTORE DEL BANCO DI PROVA

Numero di pubblicazione 19.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2124.
Modificazioni alla circoscrizione notarile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato; e visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la tabella del numero e delle residenze dei notari, approvata con R. decreto 26 aprile 1914, n. 421, con le successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 24 marzo 1923, n. 601, con le successive modificazioni, 2 dicembre 1923, n. 2594, e 31 dicembre 1923, n. 3138;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel Comune ove ha sede il Tribunale.

Art. 2.

Qualsiasi modificazione nella circoscrizione territoriale, o nella sede, dei tribunali produce analoghe variazioni nei corrispondenti distretti notarili, con decorrenza dalla medesima data.

Il presente articolo e il precedente avranno attuazione dal 1° febbraio 1925, dalla quale data cesserà di avere effetto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2594.

Art. 3.

Ove, in seguito a modificazioni nella circoscrizione notarile, il numero dei notari di un distretto si riduca a meno di 15, avrà luogo la riunione ad altro distretto, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Quando il numero stesso, per la medesima causa, risulti superiore a 14, potrà provvedersi alla separazione del distretto, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Nel caso di istituzione di un tribunale, il corrispondente nuovo distretto notarile rimane riunito a quello cui apparteneva il maggior numero delle sue sedi, salvo che si provveda altrimenti giusta le disposizioni indicate nel primo comma.

Agli effetti del presente decreto, il distretto soppresso s'intende sostituito da quello cui sia stato assegnato il suo capoluogo, e i distretti riuniti si considerano in ogni caso come unico distretto.

Art. 4.

Quando le sedi notarili di un distretto risultino, in tutto o in parte, aggregate ad uno o più distretti, i Consigli dei corrispondenti distretti modificati debbono essere rinnovati per intero entro due mesi dalla data di attuazione della nuova circoscrizione, e i Consigli dei distretti soppressi cessano dalla data medesima.

Quando risulti cambiato il capoluogo del distretto, il Consiglio notarile dalla data di attuazione del cambiamento s'intende sciolto, con le conseguenze stabilite dall'art. 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 5.

Gli atti del Consiglio e dell'archivio del distretto soppresso sono depositati, rispettivamente, presso il Consiglio e l'archivio del distretto che lo sostituisce. Gli atti dell'archivio sussidiario sono depositati con quelli dell'archivio distrettuale corrispondente.

Il trasferimento dell'archivio notarile, che sia stato soppresso o cambiato di sede, è notificato nella forma prevista dall'art. 106, commi 3° e 4°, del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Fino a che non possa avvenire il trasferimento dell'archivio soppresso, questo continuerà a funzionare, con la denominazione di archivio notarile sussidiario, per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati.

Art. 6.

Gli atti notarili depositati presso ciascun notaro sono in ogni caso destinati all'archivio competente per il distretto cui apparteneva la sede alla data di ricezione dell'atto.

I notari in esercizio alla data di attuazione della nuova circoscrizione possono conservare i loro atti finchè siano titolari di sedi esistenti nel territorio già compreso nel distretto precedente.

I notari stessi, qualora vengano traslocati a sedi non comprese nel territorio di cui nel comma che precede, debbono, per essere iscritti a ruolo, dimostrare di aver depositato presso i rispettivi archivi notarili gli atti ricevuti quali titolari di sedi appartenenti ad altri distretti.

I notari anzidetti, che, in seguito a traslochi avvenuti in applicazione del presente decreto, abbiano depositato atti nei competenti archivi notarili, qualora, entro un triennio dall'attuazione della nuova circoscrizione, conseguano sedi appartenenti al territorio indicato nel secondo comma, possono ottenere la riconsegna degli atti stessi, purchè ne facciano domanda agli archivi depositari entro un mese dalla iscrizione a ruolo per tali sedi.

Gli atti, che, ai sensi dei commi 2° e 4°, si trovino in deposito presso notari al momento della loro cessazione dall'esercizio, sono consegnati agli archivi rispettivamente competenti nelle forme e nei termini stabiliti per la normale consegna degli atti dei notari cessati.

Art. 7.

Quando una sede notarile venga aggregata ad altro distretto, che non sostituisca il precedente, il notaro di quella sede deve, alla data di attuazione della nuova circoscrizione, in base a certificato del presidente del Consiglio notarile del distretto precedente, ottenere l'iscrizione a ruolo per il nuovo distretto e porre in uso nuovi repertori, vidimati dall'archivio del nuovo distretto medesimo, adottando nuove serie progressive dei numeri degli atti e dei repertori.

Art. 8.

Quando le sedi notarili di un distretto risultino comunque ripartite fra più distretti, anche per effetto di separazione di distretti già riuniti, i notari del distretto precedente possono essere traslocati, in soprannumero, dal distretto cui appartiene la loro sede ad un altro distretto cui dette sedi

siano state aggregate o siano rimaste assegnate. I richiedenti il trasloco debbono dimostrare di aver ricevuto, nel territorio aggregato o assegnato al distretto al quale aspirano, almeno un terzo di tutti gli atti iscritti a repertorio, e in ogni caso in numero non inferiore a 50, nell'anno solare anteriore a quello della data del provvedimento modificativo della circoscrizione. Tali traslochi non possono mai superare il numero dei posti già appartenenti al precedente distretto e poi aggregati o rimasti assegnati al distretto al quale i traslochi sono chiesti.

Qualora, per effetto di traslochi in soprannumero ad altro distretto, risultino posti vacanti nelle sedi aggregate o assegnate al distretto cui sono chiesti i traslochi stessi, questi, fino a raggiungere il numero di tali vacanze, ove non possano aver luogo in applicazione del primo comma, saranno disposti a favore dei richiedenti che abbiano ricevuto, nel luogo e nel termine previsti nel comma stesso, almeno un sesto di tutti gli atti, purchè in numero non inferiore a 20.

La preferenza tra gli aspiranti di cui nel presente articolo è determinata dal maggior numero di atti ricevuti nel territorio; a parità del numero degli atti, dall'anzianità di esercizio effettivo nel precedente distretto; a parità di anzianità, dall'età.

Per la prima attuazione del presente articolo si terrà conto degli atti ricevuti nell'anno 1924.

Art. 9.

I notari, che aspirino al trasloco indicato nell'art. 8, debbono farne domanda al Ministero della giustizia, per il tramite del Procuratore del Re competente per il capoluogo del precedente distretto, entro due mesi dalla pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, allegando un certificato dell'archivio notarile per comprovare la quantità degli atti ricevuti giusta il disposto del detto art. 8. Il Procuratore del Re rilascia ricevuta delle domande presentate e le trasmette, appena scaduto il termine, al Ministero della giustizia.

Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il Procuratore del Re competente per il capoluogo del distretto, le cui sedi risultino aggregate o assegnate a più distretti, trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa.

Quando il notaro, prima che sia avvenuta l'assegnazione in soprannumero, consegua, in seguito a concorso, il trasloco ad una sede del distretto, al quale aveva chiesto tale assegnazione, la domanda si considera come non presentata.

Per la prima applicazione del presente decreto, la domanda di assegnazione ad altro distretto non potrà essere presentata oltre il 31 gennaio 1925.

Art. 10.

Il notaro, che sia traslocato in applicazione dell'art. 8, è temporaneamente assegnato, in soprannumero, al Comune capoluogo del distretto, mediante decreto Ministeriale.

La cauzione prestata per la sede precedente s'intende estesa per tutti gli effetti alla nuova sede temporanea, e, per il primo biennio di esercizio, alla sede successiva indicata nell'articolo 11, comma secondo.

Art. 11.

Il notaro traslocato ai sensi dell'articolo precedente deve, sotto pena di rimozione dall'esercizio, da dichiararsi con decreto Reale, partecipare validamente al primo concorso che sarà pubblicato, dopo il suo trasloco, per una sede vacante del distretto cui egli è stato assegnato.

Il notaro stesso, è, d'ufficio, in base alla domanda e ai documenti prodotti, iscritto fra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del distretto medesimo, dal primo concorso al quale avrà partecipato fino a che non abbia potuto conseguire il trasloco ad una sede effettiva.

La limitazione stabilita dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 2019, non è applicabile per l'assegnazione in soprannumero, per il trasloco previsto nel presente articolo e per il trasloco successivo. La limitazione stessa non è parimenti applicabile per i traslochi che abbiano luogo in esecuzione dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 12.

Finchè in un distretto si trovino in esercizio notari, i quali occupino posti soppressi, secondo la tabella formata o modificata ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, oppure siano stati traslocati al capoluogo in soprannumero, giusta il disposto dell'art. 10 del presente decreto, nei concorsi per tale distretto sarà data la preferenza, su ogni altro concorrente, ai notari in esercizio nel distretto medesimo alla data di pubblicazione del concorso. A parità di condizioni la preferenza spetta ai notari rimasti o aggiunti in soprannumero.

L'art. 15 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1324, è abrogato, fermo restando però per i concorsi pubblicati anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 13.

Dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione ed entro un triennio della sua attuazione, i notari, che abbiano ricevuto atti nelle circostanze indicate nel primo comma e nella misura prevista nel secondo comma dell'art. 8, ma non abbiano chiesto o comunque non abbiano ottenuto di essere traslocati in soprannumero ad altro distretto, avranno diritto di preferenza, nei concorsi per qualsiasi sede di tale distretto, su ogni altro aspirante se non concorrano notari in esercizio nel distretto medesimo, e insieme coi notari del distretto stesso se questi concorrano senza avere il diritto di preferenza di cui nell'art. 12.

Il primo comma del presente articolo ha effetto anche per i concorsi i cui termini non siano ancora chiusi alla data indicata nel comma medesimo.

Questo articolo, per la sua prima attuazione, è applicabile ai concorsi che saranno pubblicati dalla data del presente decreto fino a tutto il triennio decorrente dal 1° febbraio 1925.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 232, foglio 11. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 20.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1924, n. 2125.

Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione agli orfani e ai genitori dei militari morti in guerra prima del 1° gennaio 1918 e ai mutilati divenuti tali per ferite riportate combattendo anteriormente alla data anzidetta.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 26 dicembre 1924, sul decreto che stabilisce i termini utili per la presentazione delle domande di concessione delle polizze gratuite di assicurazione istituite a favore di combattenti, mutilati e di genitori ed orfani di militari morti a seguito di combattimento.

SIRE,

Il termine per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione, istituita a favore di militari combattenti, coi decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 30 dicembre 1917, n. 2047; 7 marzo 1918, n. 374; e con i Regi decreti 7 giugno 1920, n. 738, e 22 gennaio 1922, n. 252, fu stabilito, col Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1071, al 31 dicembre 1923, ritenendosi che entro tale data sarebbe stato possibile a tutti gli interessati di venire a cognizione dei predetti decreti e quindi chiedere tempestivamente la concessione del beneficio. Ma la pratica ha dimostrato che un certo numero di ex combattenti, specialmente emigrati in cerca di lavoro in lontane regioni, non poterono, per circostanze ad essi non imputabili, far valere in tempo utile il proprio diritto. Ragioni di equità consigliano perciò di concedere una breve proroga al termine suddetto, affinchè ogni difensore della patria in guerra abbia modo di conseguire lo speciale attestato di riconoscenza rappresentato dalla polizza.

Coi decreti suindicati, niun termine, invece, era stato fissato per la presentazione delle domande di polizza, di cui al decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e cioè per quelle dei genitori ed orfani dei militari morti a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918, nonchè per quelle di mutilati ed invalidi per ferite riportate prima della data stessa, e ciò per la necessità che fossero anzitutto ultimati i numerosi accertamenti in corso circa i casi di morte o di invalidità per i quali non si erano peranco adottati provvedimenti di pensione privilegiata di guerra. Venuta meno tale ragione, ed in vista di urgenti necessità amministrative, si rende ora opportuno stabilire un termine anche per tali categorie di beneficiari ed a ciò pure si provvede con il decreto, che il Governo ha l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta sanzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, ed il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1071;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicuzione, di cui ai decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 30 dicembre 1917, n. 2047; 7 marzo 1918, n. 374; al R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, art. 6, ed al R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252, già fissato al 31 dicembre 1923 col R. decreto 19 aprile 1923, n. 1071, è riaperto e prorogato sino al 31 marzo 1925.

Art. 2.

Per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione, di cui al decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, a favore degli orfani e dei genitori dei militari morti a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, nonchè a favore dei militari invalidi o mutilati per ferite riportate combattendo anteriormente alla data suaccennata sono stabiliti i termini seguenti:

a) per i genitori e per gl'invalidi e mutilati, la data del 31 marzo 1925;

b) per gli orfani, sei mesi dopo il raggiungimento della età di anni 21 e per le orfane, che contraggano matrimonio prima della maggiore età, sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 3.

Per coloro che allo scadere dei termini stabiliti coi precedenti articoli siano residenti all'estero od in Colonia, i termini stessi sono prorogati come segue:

al 30 giugno 1925 il termine di cui agli articoli 1 e 2 lettera *a*);

di sei mesi il termine di cui all'art. 2, lettera *b*).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 21.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2122.

Modificazione della composizione del Consiglio d'amministrazione del riparto di carri armati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1525, che provvede alla costituzione del Consiglio d'amministrazione per il riparto di carri armati;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del personale e del materiale del riparto carri armati sarà composto, a decorrere dal 1° gennaio 1925, come segue:

dell'ufficiale superiore di maggior grado ed anzianità dopo il comandante del riparto, presidente;
del comandante del deposito, relatore;
degli altri ufficiali superiori presenti (escluso il comandante), membri;
dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Art. 2.

Qualora l'ufficiale che segue in grado ed anzianità il comandante del riparto sia il comandante del deposito, questi assumerà le cariche di presidente e di relatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 8. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 22.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1924, n. 2126.

Deroga all'articolo 14 del decreto Luogotenenziale n. 1314 del 14 settembre 1918 circa il pagamento dei premi per prolungamento di orario spettante agli impiegati ed agenti delle privative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314;
Visti i Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, e 10 luglio 1924, n. 1370;
Ritenuto che per la corresponsione dei premi di prolungamento d'orario agli impiegati ed agenti delle privative addetti agli stabilimenti ed uffici provinciali la forma ordinaria di pagamento mediante mandati diretti è incompatibile con la necessaria speditezza dei servizi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'articolo 14 del decreto Luogotenenziale numero 1314 del 14 settembre 1918 è data facoltà all'Amministrazione delle privative di provvedere al pagamento dei premi per prolungamento d'orario spettanti agli impiegati ed agenti addetti alle coltivazioni ed alle manifatture dei tabacchi, alle saline ed ai magazzini di deposito dei generi di monopoli, mediante apertura di credito a favore dei funzionari delegati preposti alla direzione dei suddetti stabilimenti ed uffici, a norma dell'articolo 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli articoli 283 e 284 del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 18. — CASATI.

Numero di pubblicazione 23.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1924, n. 2123.

Scioglimento della Società provinciale di tiro a segno di Modena.

N. 2123. R. decreto 4 dicembre 1924, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, viene sciolta la Società provinciale di tiro a segno di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Comelico Superiore (Belluno) e di Staiti (Reggio Calabria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 novembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Comelico Superiore, in provincia di Belluno.

MAESTÀ,

Una inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Comelico Superiore ha accertato numerose e non lievi irregolarità ed abusi.

Lo scarso rendimento degli impiegati, il cui numero e i cui eccessivi compensi non sono stati ridotti in opposizione ad un'ordinanza dell'autorità tutoria, ha determinato un rilevante disordine negli uffici del Comune.

Il servizio di assistenza sanitaria gratuita funziona abusivamente per tutta la popolazione; quello della fornitura dei medicinali ai poveri è affidato senza contratto ad un farmacista fratello del sindaco; la gestione del dazio e quella della tesoreria comunale procedono irregolarmente, dando luogo a gravi abusi.

Il vasto patrimonio del Comune risulta scarsamente tutelato.

Gli amministratori, addimostratisi incapaci a bene condurre gli affari dell'Ente per la loro azione deficiente e per la prodigalità nello spendere il pubblico danaro, sono soliti ripetere dal Comune indennità, a titolo di risarcimento del tempo speso nello adempimento delle loro funzioni; e sogliono intervenire col voto nelle deliberazioni con le quali conferiscono a sè lavori ed incarichi o in proprio favore liquidano compensi e retribuzioni.

In tali condizioni, poichè l'attuale Amministrazione, la quale, di seguito alla contestazione degli addebiti, ha fornito controdeduzioni vaghe e generiche, che non smentiscono nè attenuano le risultanze dell'inchiesta, non dà alcun affidamento di poter ripristinare il regolare andamento della civica azienda, e per evitare che il vivo malcontento determinato nella popolazione dalle irregolarità e dagli abusi rilevati, possa dar motivo a turbamenti dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 22 ottobre 1924, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Brovedani Virgilio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 12 ottobre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Staiti, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Staiti sorta dalle elezioni generali del 1920 ha spiegato un'azione deficiente ed incerta che ha provocato aspre critiche e vivo malcontento nella popolazione.

Una inchiesta di recente eseguita ha accertato la grave disorganizzazione della civica azienda.

Gli uffici comunali sono in deplorevole disordine e privi di importanti registri. Il servizio di segreteria funziona con lentezza a causa dell'assenza del titolare e per il fatto che l'interino si reca nel Comune una volta al mese e per uno o due giorni soltanto.

Nel più completo abbandono sono i servizi pubblici. Il regolamento d'igiene non viene applicato; non esiste servizio di annona; deficiente è la pubblica illuminazione; in pessimo stato di manutenzione sono le strade e il cimitero. Irregolarità e abusi sono stati accertati nella gestione del dazio, in quella del servizio di tesoreria, e nella emissione dei mandati.

Risulta inoltre che la presente composizione del Consiglio non può dare affidamento che abbia a cessare l'attuale stato di trascuranza del pubblico interesse, anche perchè di 15 consiglieri 4 sono dimissionari, 3 abitualmente assenti dal Comune, uno condannato per lesioni, altro direttamente interessato in servizi comunali, tre infine deferiti per reati vari all'autorità giudiziaria.

In tali condizioni e tenuto anche conto che le deduzioni rese dall'Amministrazione, di seguito alla contestazione degli addebiti, non infirmano le risultanze dell'inchiesta, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 1° ottobre corrente, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Italo Centaro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1924.

Limite massimo dell'interesse che dagli istituti esercenti il credito agrario può essere percepito sulle operazioni di credito.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 16 e 18 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Ritenuto che in base al disposto degli articoli predetti deve essere ogni anno fissato con decreto Ministeriale il limite massimo degli interessi che può essere percepito dagli istituti esercenti il credito agrario sulle operazioni indicate negli articoli 5 e 17 del testo unico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo dell'interesse che potrà essere percepito sulle operazioni di credito di esercizio e per miglioramenti agrari, che saranno compiute nell'anno 1925 dagli istituti indicati all'art. 1 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, lettera *b*) e ultimo comma, è fissato nella misura del 6.50 %.

Art. 2.

Il limite massimo dell'interesse che potrà essere percepito sulle operazioni di credito di esercizio e per miglioramenti agrari che saranno compiute nell'anno 1925 dagli istituti di credito agrario creati con legge speciale, è fissato come appresso:

1. Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie:

Operazioni di credito di esercizio:
- dirette, 5.25 %;
- indirette (compiute cioè a mezzo degli istituti partecipanti o di altri enti interessati), 4.50 %.

Operazioni per miglioramenti agrari, 5.25 %.

2. Istituto di credito agrario per la Liguria:

Operazioni di credito di esercizio:
- dirette, 5.50 %;
- indirette, 4.50 %.

Operazioni di credito per miglioramenti agrari, 4.50 %.

3. Istituto di credito agrario per l'Italia centrale:

Operazioni di credito di esercizio:
- dirette, 6.25 %;
- indirette, 5.25 %.

Operazioni di credito per miglioramenti agrari, 5.75 %.

4. Casse provinciali di credito agrario dell'Abruzzo, della Campania e delle Puglie:
Operazioni di credito di esercizio:
dirette, 6 %;
indirette, 5.25 %.
Operazioni per miglioramenti agrari, 5.25 %.

5. Cassa di credito agrario per la Basilicata:
Operazioni di credito di esercizio:
dirette, 6 %;
indirette, 5 %.
Operazioni per miglioramenti agrari, 4.50 %.

6. Cassa di risparmio del Banco di Napoli:
Operazioni di credito di esercizio:
dirette, 5 %;
indirette:
a mezzo enti intermedi, 4.50 %;
per risconto di portafogli degli istituti di credito agrario del Mezzogiorno continentale e della Sardegna, 3.50 %;

7. Istituto « Vittorio Emanuele III » per il credito agrario nelle Calabrie:
Operazioni di credito di esercizio:
dirette, 5.50 %;
indirette, 4.25 %.
Operazioni per miglioramenti agrari, 4.25 %.

8. Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia:
Operazioni di credito di esercizio:
dirette, 6 %;
indirette, 5 %.
Operazioni per miglioramenti agrari, 4.50 %.

9. Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari:
Operazioni di credito di esercizio:
dirette, 6 %;
indirette, 4.75 %.
Operazioni per miglioramenti agrari, 4.50 %.

10. Istituto nazionale di credito per la cooperazione:
Operazioni di credito di esercizio, 6.50 %;
Operazioni per miglioramenti agrari, 5.50 %.

Roma, addì 24 dicembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1925.
Riduzione di 100 milioni di lire dal limite legale delle anticipazioni straordinarie degli istituti di emissione a favore dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2105;

Determina:

Il limite delle anticipazioni straordinarie degli istituti di emissione a favore dello Stato, di cui al R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2105, è ridotto di L. 100,000,000 che saranno rimborsati agli stessi istituti, i quali provvederanno ad annullare, presso le rispettive casse speciali, una corrispondente somma di biglietti emessi in dipendenza delle dette anticipazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 46, dal 10 al 16 novembre 1924.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Bari	Bari	Casamassima	O	—	1
Id.	Id.	Monopoli	B	—	1
Campobasso	Isernia	Venafro	O	1	—
Foggia	Bovino	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Id.	Foggia	B	1	1
Lecce	Brindisi	Francavilla F.	O	2	—
Id.	Id.	S. Vito N.	B	1	—
Mantova	Mantova	Castellucchio	B	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto Po	B	—	1
Milano	Milano	S. Giuliano M.	B	1	1
Novara	Biella	Cerrione	B	—	1
Id.	Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Id.	Vergano N.	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Bettole	B	—	1
Potenza	Matera	Pisticci	O	1	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Id.	Palmira	O	3	—
Roma	Viterbo	Canino	B	1	—
Id.	Id.	Nepi	B	1	—
Salerno	Salerno	Montecorvino	B	—	1
Id.	Id.	Tramonti	B	—	1
Sassari	Ozieri	Bono	B	—	1
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Id.	Ginosa	Cp	1	—
Id.	Id.	Martina F.	B	—	1
				21	14
		Carbonchio sintomatico			
Campobasso	Isernia	Venafro	B	1	—
Fiume	Volosca Abbaz.	Torrenova	B	—	1
Messina	Mistretta	S. Stefano C.	B	—	1
Parma	Borgo S. D.	Busseto	B	—	1
Potenza	Melfi	Ripacandida	E	1	—
Roma	Roma	Roma	B	1	—
Torino	Pinerolo	Pinerolo	B	—	1
Id.	Torino	Andezeno	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo C.	B	—	1
Trieste	Postumia	Slavina	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	—	1
Verona	Verona	Tregnago	B	—	1
				3	9

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	2	10
Id.	Id.	Cassina	B	1	—
Id.	Id.	Masio	B	—	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	3
Id.	Acqui	Castelnuovo B.	B	—	1
Id.	Id.	Castiglione	B	—	1
Id.	Id.	Mombarezzo	B	—	1
Id.	Asti	Asti	B	—	4
Id.	Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Id.	Isola	B	1	—
Id.	Id.	Mongardino	B	1	—
Id.	Id.	S. Marzanotto	B	1	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	—	1
Id.	Id.	Tonengo	B	—	1
Id.	Id.	Valfenera	B	1	3
Id.	Casale	Corteranzo	B	1	—
Id.	Id.	Frassineto	B	—	1
Id.	Id.	Quarti	B	—	1
Id.	Id.	Ticineto	B	1	1
Id.	Novi	Novi	B	—	1
Id.	Id.	Gavi	B	—	1
Id.	Tortona	Montestura	B	—	1
Aquila	Avezzano	Collarmele	B	2	—
Id.	Aquila	Aquila	B	—	1
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	B	5	3
Id.	Id.	Caprese M.	B	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli	B	3	—
Id.	Id.	Folignano	B	1	—
Avellino	Ariano	Accadia	B	3	—
Id.	S. Angelo L.	Calitri	B	1	—
Belluno	Belluno	Ponte Alpi	B	—	1
Id.	Id.	Trichiana	B	1	—
Id.	Feltre	Feltre	B	—	1
Id.	Id.	Fonzaso	B	—	1
Id.	Pieve Cadore	Auronzo	B	—	1
Id.	Id.	Danta	B	1	—
Id.	Id.	S. Nicolò C.	B	—	2
Bergamo	Bergamo	Almenno S. S.	B	—	2
Id.	Id.	Bergamo	B	2	1
Id.	Id.	Bottanuco	B	—	2
Id.	Id.	Brembate S.	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	—	1
Id.	Id.	Curno	B	—	3
Id.	Id.	Mologno	B	—	2
Id.	Id.	Nenchio	B	—	1
Id.	Id.	Nese	B	—	1
Id.	Id.	Palazzago	B	2	—
Id.	Id.	Ponteranica	B	—	1
Id.	Id.	Pradalunga	B	—	1
Id.	Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Id.	Redona	B	1	—
Id.	Id.	Roncola	B	2	—
Id.	Id.	Rosciate	B	17	—
Id.	Id.	Scanzo	B	2	—
Id.	Id.	Sorisole	B	—	2
Id.	Id.	Sterzano	B	1	1
Id.	Id.	Telgate	B	—	2
Id.	Id.	Vall'Alta	B	—	1
Id.	Id.	Vigano S. M.	B	1	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	—	1
Id.	Id.	Bianzano	B	1	—
Id.	Id.	Castione	B	6	—
Id.	Id.	Cazzano S. A.	B	—	1
Id.	Id.	Parre	B	1	—
Id.	Id.	Piangaiano	B	—	2
Id.	Treviglio	Arsago	B	3	—
	Segue *Afta epizootica*				
Bergamo	Treviglio	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Canonica	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	7	3
Id.	Id.	Fara d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Fornovo S. G.	B	14	—
Id.	Id.	Mariano	B	—	1
Id.	Id.	Martinengo	B	2	2
Id.	Id.	Misano	B	2	3
Id.	Id.	Romano L.	B	—	1
Id.	Id.	Treviglio	B	1	—
Bologna	Bologna	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Id.	Dozza	B	—	1
Id.	Id.	Pian del Voglio	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Rivarolo del Re	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino Lag.	B	—	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	—	1
Id.	Id.	Solarolo R.	B	2	1
Id.	Id.	Spineda	B	1	—
Id.	Id.	Vho	B	—	1
Id.	Id.	Voltido	B	—	1
Id.	Crema	Casaletto C.	B	2	3
Id.	Id.	Crema	B	—	1
Id.	Id.	Izano	B	—	1
Id.	Id.	Montodine	B	1	1
Id.	Id.	Onchiano	B	1	—
Id.	Id.	Pianengo	B	5	—
Id.	Id.	Ricengo	B	—	1
Id.	Id.	Ripalta A.	B	1	—
Id.	Id.	Ripalta G.	B	1	—
Id.	Id.	Salvirola	B	1	1
Id.	Id.	San Bernardino	B	1	3
Id.	Id.	S. M. della Cr.	B	—	1
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Zappello	B	1	1
Id.	Cremona	Ca' de' Stefani	B	7	4
Id.	Id.	Casalbuttano	B	2	—
Id.	Id.	Castelleone	B	5	1
Id.	Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Id.	Corte de' Frati	B	1	1
Id.	Id.	Cremona	B	2	1
Id.	Id.	Grontardo	B	2	1
Id.	Id.	Isola Dov.	B	3	—
Id.	Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Id.	Ostiano	B	—	1
Id.	Id.	Pescarolo	B	—	2
Id.	Id.	Pessina C.	B	4	2
Id.	Id.	Pieve D.	B	5	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	1	1
Id.	Id.	Robecco d'Oglio	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	1	—
Id.	Id.	Sospiro	B	—	1
Id.	Id.	Torre Picenardi	B	2	—
Id.	Id.	Vescovato	B	3	—
Cuneo	Alba	Alba	B	—	3
Id.	Id.	Barbaresco	B	—	2
Id.	Cuneo	Fossano	B	1	—
Id.	Mondovì	Cherasco	B	—	1
Id.	Saluzzo	Barge	B	—	2
Id.	Id.	Revello	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	—	3
Id.	Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	Id.	Poggiorenatico	B	1	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	—	1
Id.	Comacchio	Migliarino	B	—	1
Id.	Ferrara	Argenta	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	Berra	B	2	2
Id.	Id.	Bondeno	B	1	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	1
Id.	Id.	Ferrara	B	14	5
Id.	Id.	Formignano	B	2	1
Id.	Id.	Iolanda di S.	B	1	—
Id.	Id.	Ostellato	B	—	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	9	1
Id.	Id.	Vigarano	B	—	1
Firenze	Firenze	Barberino V. E	B	—	3
Id.	Id.	Borgo S. L.	B	2	—
Id.	Id.	Campi B.	B	1	—
Id.	Id.	Figline V. A.	B	5	—
Id.	Id.	Montespertoli	B	1	1
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Pontassieve	B	4	—
Id.	Id.	Id.	S	4	—
Id.	Id.	Rignano	B	2	—
Id.	Id.	S. Piero a S.	B	1	—
Id.	Id.	Scarperia	B	1	2
Id.	Id.	Vernio	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	3
Id.	San Miniato	Empoli	B	—	3
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	3	—
Id.	Id.	San Miniato	B	1	—
Foggia	Bovino	Candela	B	1	—
Id.	Id.	Deliceto	B	—	1
Id.	Id.	S. Agata a P.	B	1	—
Forlì	Cesena	Borghi	B	1	—
Id.	Id.	Cesena	B	2	2
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Forlì	Civitella	B	1	—
Id.	Id.	Forlì	B	16	2
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Rimini	Rimini	B	2	—
Id.	Id.	Saludecio	B	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni M.	B	1	1
Id.	Rocca S. C.	Bagno di R.	B	1	—
Id.	Id.	Castrocaro	B	1	—
Friuli	Gorizia	Capriva	B	3	—
Id.	Id.	Goriano	B	1	—
Id.	Id.	Podraga	B	5	—
Id.	Id.	Rifemberga	B	7	—
Id.	Id.	S. Andrea	B	4	—
Id.	Id.	S. Vito V.	B	8	—
Id.	Gradisca	Farra	B	2	—
Id.	Pordenone	Azzano	B	5	—
Id.	Id.	Ghioris	B	1	—
Id.	Id.	Fiume	B	4	—
Id.	Id.	Prato	B	1	—
Id.	Udine	Casarsa	B	1	—
Id.	Id.	Terzo	B	1	—
Genova	Chiavari	Chiavari	B	1	—
Id.	Id.	Sestri L.	B	4	—
Id.	Genova	Genova	B	1	—
Id.	Id.	Propata	B	1	—
Grosseto	Grosseto	Campagnatico	B	3	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	4	—
Id.	Id.	Grosseto	B	21	4
Id.	Id.	Id.	S	8	2
Id.	Id.	Id.	O	10	1
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	3	—
Id.	Id.	Magliano T.	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Orbetello	B	5	—
Grosseto	Grosseto	Roccalbegna	B	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	10	1
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Imperia	Imperia	Aurigo	B	14	—
Id.	Id.	Id.	Cp	2	—
Id.	Id.	Lavina	B	3	—
Id.	Id.	Cosio	B	1	—
Lucca	Lucca	Capannori	B	3	2
Id.	Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Id.	Pescia	B	1	1
Id.	Id.	Porcari	B	—	1
Id.	Id.	Seravezza	B	—	1
Macerata	Camerino	Castelraimondo	B	—	2
Id.	Macerata	Cingoli	B	10	—
Id.	Id.	Ficano	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino	B	2	—
Id.	Id.	Matelica	B	3	2
Id.	Id.	Macerata	B	—	2
Id.	Id.	Tolentino	B	4	—
Id.	Id.	Treia	B	1	—
Mantova	Mantova	Asola	B	2	—
Id.	Id.	Casalmoro	B	—	2
Id.	Id.	Castelgoffredo	B	—	1
Id.	Id.	Castiglione	B	—	4
Id.	Id.	Casaloldo	B	—	3
Id.	Id.	Ceresara	B	2	—
Id.	Id.	Dosolo	B	—	1
Id.	Id.	Guidizzolo	B	—	2
Id.	Id.	Gonzaga	B	3	2
Id.	Id.	Mariana	B	1	—
Id.	Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Id.	Monzambano	B	2	1
Id.	Id.	Pieve di Cadore	B	—	1
Id.	Id.	Piubega	B	1	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	3	3
Id.	Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Id.	Quingentale	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Revere	B	—	1
Id.	Id.	Roverbella	B	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto Po	B	2	1
Id.	Id.	S. Giacomo S.	B	1	—
Id.	Id.	Serravalle	B	2	2
Id.	Id.	Suzzara	B	5	2
Id.	Id.	Vergilio	B	1	—
Id.	Id.	Volta	B	—	2
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	—	2
Id.	Id.	Carrara	B	3	—
Id.	Id.	Fivizzano	B	4	—
Id.	Id.	Massa	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	3	1
Id.	Id.	Lacchiarella	B	—	2
Id.	Id.	Magnago	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Id.	Robecco S. N.	B	1	4
Id.	Gallarate	Casale Litta	B	—	3
Id.	Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Id.	Lonate P.	B	1	—
Id.	Id.	Rho	B	—	3
Id.	Lodi	Boffalora d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Maccastorna	B	—	1
Id.	Id.	Montanaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Colombano L.	B	—	1
Id.	Id.	Villavera	B	—	1
Id.	Monza	Monza	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Milano	Milano	Bollate	B	—	1
Id.	Id.	Cornate	B	—	1
Id.	Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Id.	Pioltello L.	B	1	1
Id.	Id.	Settimo M.	B	1	—
Id.	Id.	Trezzo d'Adda	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	2	1
Id.	Id.	Concordia	B	3	—
Id.	Id.	Finale	B	4	4
Id.	Id.	Mirandola	B	9	5
Id.	Id.	San Felice	B	2	1
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	6	3
Id.	Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Id.	Carpi	B	6	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	3	—
Id.	Id.	Fiorano M.	B	2	1
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Medolla	B	4	—
Id.	Id.	Modena	B	19	3
Id.	Id.	Nonantola	B	4	—
Id.	Id.	Ravorino	B	2	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	3	1
Id.	Pavullo	Fanano	B	1	—
Id.	Id.	Montese	B	6	—
Id.	Id.	Pavullo	B	3	—
Novara	Biella	Salussola	B	—	1
Id.	Id.	Zubiena	B	1	—
Id.	Domodossola	Domodossola	B	3	1
Id.	Id.	Tronzano	B	—	1
Id.	Novara	Agrate C.	B	5	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	2	—
Id.	Id.	Borgoticino	B	1	5
Id.	Id.	Borgovercelli	B	1	—
Id.	Id.	Briona	B	—	1
Id.	Id.	Galliate	B	—	1
Id.	Id.	Invorio S.	B	1	1
Id.	Id.	Novara	B	1	2
Id.	Id.	Tornaco	B	1	—
Id.	Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Id.	Villata	B	—	1
Id.	Varallo S.	Borgosesia	B	—	1
Id.	Id.	Cellio	B	—	1
Id.	Id.	Quarona	B	—	1
Id.	Vercelli	Desana	B	—	1
Id.	Id.	Fontanetto Po	B	—	1
Id.	Id.	S. Germano V.	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	—	1
Padova	Padova	Anguillaro	B	1	—
Id.	Id.	Arquà	B	—	2
Id.	Id.	Casalserugo	B	1	—
Id.	Id.	Este	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	1
Id.	Id.	Megliadinc S.V.	B	1	—
Id.	Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio di B.	B	—	1
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Parma	Borgo S. D.	Borgo S. D.	B	1	—
Id.	Id.	Polesine	B	—	1
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id.	Trecasali	B	1	1
Pavia	Mortara	Cassol Nuovo	B	1	—
Pavia	Mortara	Confienza	B	1	—
Id.	Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Id.	Pieve Cairo	B	1	—
Id.	Id.	Valle Lagarina	B	—	1
Id.	Id.	Sicardi	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Id.	Zorbolò	B	1	—
Id.	Pavia	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Id.	Costa Nobili	B	1	—
Id.	Id.	Fossarmato	B	1	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Pieve A.	B	1	—
Id.	Id.	Sannazzaro	B	1	—
Id.	Id.	S. Cristina	B	1	1
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	1
Id.	Id.	Barbianello	B	—	1
Id.	Id.	Costeggio	B	1	1
Id.	Id.	Castelletto	B	1	—
Id.	Id.	Cervesine	B	1	—
Id.	Id.	Dorcelesco	B	1	2
Id.	Id.	Monconico	B	1	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	1	—
Id.	Id.	Staghiglione	B	1	—
Id.	Id.	Stradella	B	—	2
Perugia	Perugia	Bettona	B	—	1
Id.	Id.	San Giustino	B	—	1
Id.	Id.	Perugia	B	8	2
Id.	Foligno	Gualdo T.	B	—	2
Pesaro Urbino	Pesaro	Cartoceto	B	1	—
Id.	Id.	Fano	B	1	1
Id.	Id.	Firenzuola	B	—	1
Id.	Id.	Montelabate	B	—	1
Id.	Id.	Serrungarina	B	—	1
Id.	Urbino	Belforte	B	1	—
Id.	Id.	Colbordolo	B	1	—
Id.	Id.	Montecopiolo	B	2	—
Id.	Id.	Sant'Ippolito	B	1	—
Id.	Id.	San Leo	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Borgonuovo	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Id.	Castel San G.	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Id.	Piacenza	B	3	—
Id.	Id.	Pontenure	B	—	2
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	1
Id.	Id.	Travo	B	—	1
Id.	Id.	Vigolzone	B	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	12	3
Id.	Id.	Bientina	B	—	1
Id.	Id.	Capannoli	B	1	—
Id.	Id.	Cascina	B	5	—
Id.	Id.	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Id.	Palaia	B	1	—
Id.	Id.	Ponzacco	B	—	1
Id.	Id.	Pontedera	B	2	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	7	—
Id.	Volterra	Campiglia Mar.	B	—	1
Id.	Id.	Castagneto C.	B	3	1
Id.	Id.	Piombino	B	5	—
Pola	Capodistria	Isola	B	2	—
Id.	Id.	Matteria	B	—	40
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stallo o pascoli infetti	
				Rimasti dallo settimane procedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Alfa cpizootica*				
Ravenna	Faenza	Faenza	B	9	1
Id.	Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnocavallo	B	—	1
Id.	Id.	Cotignola	B	2	—
Id.	Id.	Lugo	B	8	6
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	2	—
Id.	Id.	Cernia	B	—	2
Id.	Id.	Ravenna	B	32	3
Id.	Id.	Russi	B	5	—
Reggio Emilia	Guastalla	Guastalla	B	8	—
Id.	Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	Casteln. Monti	B	1	—
Id.	Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Id.	Castellarano	B	1	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	2
Id.	Id.	Scandiano	B	1	—
Id.	Id.	Vetto	B	5	3
Id.	Id.	Villa Minozzo	B	4	—
Roma	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Montelibretti	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Id.	Viterbo	Orte	B	1	—
Id.	Id.	Soriano	B	1	—
Id.	Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Id.	Tuscania	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Rovigo	Arquà P.	B	1	—
Id.	Id.	Boara P.	B	1	—
Id.	Id.	Borsea	B	1	—
Id.	Id.	Bosaro	B	1	—
Id.	Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	—	1
Id.	Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Id.	Frassinelle P.	B	3	—
Id.	Id.	Gavello	B	2	—
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Lusia	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	2	—
Id.	Id.	Rovigo	B	3	—
Id.	Id.	S. Apollinare	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino V.	B	1	—
Id.	Id.	Villadose	B	1	—
Id.	Id.	Villanova G.	B	1	—
Id.	Id.	Villanova M.	B	3	—
Salerno	Sala Consilina	San Rufo	B	1	—
Id.	Salerno	Giffoni S. C.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorvino	B	1	—
Siena	Montepulciano	Castiglion d'Or.	B	1	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	B	2	—
Id.	Id.	Castellina C.	B	4	—
Id.	Id.	Colle Val d'E.	B	6	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Id.	San Gimignano	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	1	3
Sondrio	Sondrio	Berbenno	B	3	—
Id.	Id.	Bormio	B	11	—
Id.	Id.	Caiolo	B	—	12
Id.	Id.	Castione	B	—	1
Id.	Id.	Chiavenna	B	—	1
Id.	Id.	Civo	B	1	—
Id.	Id.	Colorina	B	1	—
	Segue *Afta epizootica.*				
Sondrio	Sondrio	Cosio	B	1	—
Id.	Id.	Delebio	B	—	3
Id.	Id.	Forcola	B	3	—
Id.	Id.	Grosio	B	9	—
Id.	Id.	Grosotto	B	4	—
Id.	Id.	Mazzo	B	1	—
Id.	Id.	Morbegno	B	2	—
Id.	Id.	Ponte V.	B	1	—
Id.	Id.	San Giacomo	B	—	1
Id.	Id.	Sondalo	B	22	3
Id.	Id.	Sondrio	B	2	—
Id.	Id.	Teglio	B	1	2
Id.	Id.	Tirano	B	3	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	4	—
Id.	Id.	Valdisotto	B	4	—
Id.	Id.	Valfurva	B	2	1
Id.	Id.	Vercela	B	—	2
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	—	3
Spezia	Spezia	Ameglia	B	—	1
Id.	Id.	Sarzana	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Spezia	B	1	—
Teramo	Teramo	Civitella T.	B	—	3
Torino	Ivrea	Pavone C.	B	—	1
Id.	Id.	Valperga	B	—	1
Id.	Pinerolo	Cavour	B	13	—
Id.	Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	2	—
Id.	Susa	S. Ambrogio	B	1	—
Id.	Torino	Carignano	B	4	—
Id.	Id.	Castiglione T.	B	1	1
Id.	Id.	Corio C.	B	1	—
Id.	Id.	Foglino	B	2	—
Id.	Id.	Pecetto T.	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo C.	B	1	—
Id.	Id.	Villastellone	B	1	—
Trento	Bolzano	Appiano	B	2	3
Id.	Id.	Bolzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	Id.	Laives	B	—	1
Id.	Id.	Moltina	B	—	6
Id.	Id.	Renon	B	3	5
Id.	Id.	Sarentino	B	—	1
Id.	Id.	Terlano	B	—	1
Id.	Id.	Valdena	B	—	2
Id.	Borgo	Levico	B	—	1
Id.	Id.	Telve	B	—	1
Id.	Bressanone	S. Andrea	B	—	1
Id.	Id.	Millan	B	—	1
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	—	1
Id.	Id.	Magrè	B	—	1
Id.	Id.	Perra	B	—	1
Id.	Id.	Termeno	B	—	1
Id.	Cles	Bresimo	B	—	1
Id.	Id.	Cles	B	—	3
Id.	Id.	Coredo	B	1	8
Id.	Id.	Dermulo	B	1	—
Id.	Id.	Fondo	B	—	1
Id.	Id.	Lauregno	B	3	1
Id.	Id.	Malosco	B	1	—
Id.	Id.	Roncallo	B	—	1
Id.	Id.	Tavon	B	1	4
Id.	Id.	Vervò	B	2	6
Id.	Id.	Vion	B	1	—
Id.	Merano	Àndriano	B	—	1
Id.	Id.	Burgusio	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Trento	Merano	Clusio	B	—	3
Id.	Id.	Curon	B	1	—
Id.	Id.	Glorenza	B	10	—
Id.	Id.	Landes	B	—	2
Id.	Id.	Malles	B	12	2
Id.	Id.	Marlengo	B	—	1
Id.	Id.	Montechiaro	B	—	1
Id.	Id.	Planòl	B	25	14
Id.	Id.	Prato	B	9	—
Id.	Id.	Resia	B	9	—
Id.	Id.	Sluderno	B	1	—
Id.	Id.	Stelvio	B	14	—
Id.	Id.	Tarces	B	—	3
Id.	Id.	Tesimo	B	—	3
Id.	Id.	Tubre	B	17	3
Id.	Riva	Oltresarca	B	1	1
Id.	Rovereto	Folgaria	B	1	3
Id.	Tione	Bleggio S.	B	2	—
Id.	Id.	Campo	B	—	2
Id.	Id.	Cimego	B	—	1
Id.	Id.	Giustino	B	1	1
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	—	2
Id.	Id.	Pinzolo	B	2	—
Id.	Id.	Strumiago	B	1	—
Id.	Id.	Zuclo	B	3	2
Id.	Trento	Andelo	B	3	—
Id.	Id.	Castagnè	B	—	1
Id.	Id.	Cavedago	B	—	1
Id.	Id.	Giovo	B	1	3
Id.	Id.	Ischia	B	—	1
Id.	Id.	Lavis	B	3	2
Id.	Id.	Meano	B	3	2
Id.	Id.	Nave S. Rocco	B	1	—
Id.	Id.	Nogarè	B	—	1
Id.	Id.	Trento	B	1	2
Id.	Id.	Viarago	B	—	1
Treviso	Treviso	Asolo	B	1	—
Id.	Id.	Casteln. Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	Id.	Meduna di L.	B	—	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Id.	Oderzo	B	—	1
Id.	Id.	Piavon	B	—	1
Id.	Id.	Ponte Piave	B	—	1
Id.	Id.	Salgareda	B	—	1
Id.	Id.	Susegana	B	1	—
Id.	Id.	Vittorio Ven.	B	—	1
Trieste	Trieste	S. Sorligo d. V.	B	—	1
Id.	Id.	Tomadro	B	—	10
Venezia	Chioggia	Cona	B	2	—
Id.	Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Id.	Concordia	B	3	—
Id.	Id.	Fossalta	B	1	—
Id.	Id.	Grisolera	B	—	2
Id.	Id.	Mirano	B	—	1
Id.	Id.	Noale	B	—	1
Id.	Id.	Portogruaro	B	—	2
Id.	Id.	Scorzè	B	1	—
Id.	Id.	Spinea	B	2	—
Verona	Verona	Casteldarzano	B	2	—
Id.	Id.	Corezzo	B	1	—
Id.	Id.	Isola della S.	B	2	1
Id.	Id.	Lavagno	B	1	—
Id.	Id.	Legnago	B	1	1
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Verona	Verona	Pescantina	B	2	—
Id.	Id.	S. Ambrogio	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	—
Id.	Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Id.	Villafranca	B	2	—
Id.	Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Cornedo	B	3	1
Id.	Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Id.	Monteviale	B	—	1
Id.	Id.	Tezze	B	1	—
Id.	Id.	Torri di Q.	B	1	—
Id.	Id.	Valdagno	B	—	1
				1083	578

Malattie infettive dei suini

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	Civitella C.	S	1	—
Id.	Id.	Cortona	S	3	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Montegallo	S	1	—
Id.	Id.	Ponzano	S	1	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M.	S	1	—
Avellino	Ariano	Casalbore	S	1	1
Id.	S. Angelo L.	Calitri	S	1	—
Id.	Id.	Gesualdo	S	1	1
Belluno	Belluno	Belluno	S	—	2
Bergamo	Treviglio	Fontanella	S	1	—
Id.	Id.	Pumenengo	S	1	—
Campobasso	Campobasso	Vinchiaturo	S	2	1
Id.	Isernia	Poggio S.	S	—	5
Chieti	Lanciano	Fossacesia	S	10	7
Cremona	Crema	Ombriano	S	—	1
Cuneo	Mondovì	Trinità	S	—	1
Ferrara	Ferrara	Argenta	S	6	10
Id.	Id.	Ferrara	S	10	14
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	2	—
Id.	Id.	Firenze	S	3	—
Fiume	Volosca-Abazia	Moschiena	S	1	—
Foggia	S. Severo	Casalnuovo M.	S	5	2
Id.	Id.	Casalvecchio P.	S	1	—
Forlì	Forlì	Forlì	S	1	2
Id.	Id.	Teodorano	S	—	2
Id.	Rocca S. C.	Castrocaro	S	1	1
Id.	Id.	Modigliana	S	3	1
Friuli	Udine	Buia	S	—	1
Id.	Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Id.	Fasian P.	S	—	1
Imperia	S. Remo	S. Remo	S	—	1
Macerata	Macerata	Cingoli	S	1	—
Id.	Id.	Morrovalle	S	1	—
Id.	Id.	Pausula	S	—	1
Id.	Id.	P. Civitanova	S	1	—
Id.	Id.	Potenza P.	S	1	—
Id.	Id.	Recanati	S	5	—
Mantova	Mantova	Pegognaga	S	—	1
Milano	Gallarate	Rho	S	—	1
Modena	Modena	Campagnatico	S	2	—
Id.	Id.	Modena	S	2	3
Id.	Id.	Nonantola	S	2	3
Perugia	Perugia	Città di Castelo	S	—	1
Id.	Id.	Passignano T.	S	—	5
Id.	Id.	Umbertide	S	3	1
Pisa	Pisa	Pontedera	S	1	—
Id.	Volterra	Castagneto	S	1	—

Segue *Malattie infettive dei suini*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pola	Parenzo	Buje	S	5	—
Id.	Pola	Pola	S	—	1
Id.	Id.	Rovigno	S	—	2
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	1	1
Id.	Matera	Stigliano	S	1	—
Id.	Melfi	Melfi	S	2	—
Id.	Potenza	Auzi	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	6	—
Reggio E.	Reggio E.	Reggio E.	S	1	3
Roma	Viterbo	Soriano	S	1	—
Siena	Montepulciano	Castig. d'Orcia	S	1	—
Id.	Siena	Casole d'Elsa	S	10	1
Id.	Id.	Castellina C.	S	1	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	7	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	1	1
Teramo	Penne	Montefino	S	1	—
Id.	Teramo	Nereto	S	1	—
Id.	Id.	Teramo	S	1	—
Id.	Id.	Torano	S	1	—
Id.	Id.	S. Omero	S	6	—
Trento	Bolzano	Gries	S	—	5
Id.	Cavalese	Forno	S	2	—
Id.	Merano	Andriano	S	—	1
Id.	Trento	Andalo	S	—	1
Id.	Id.	Mezocorona	S	—	1
Id.	Id.	Molveno	S	—	2
Vicenza	Vicenza	Orgiano	S	—	2
				120	107

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Piacenza	Piacenza	Cortemaggiore	E	—	1
				1	1

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	2	—
Id.	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Roccabascerano	E	—	1
Id.	S. Angelo L.	San Mango	E	1	—
Bari	Barletta	Barletta	E	—	1
Caltanissetta	Terranova	Terranova	E	14	—
Caserta	Caserta	Marcianise	E	—	1
Id.	Nola	Marigliano	E	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	E	—	1
Id.	San Severo	San Severo	E	—	1
Massa Carrara	Massa	Podenzana	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Castell. di St.	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	2	1
Id.	Id.	San Giuseppe	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	5	1
Palermo	Palermo	Palermo	E	11	1
Roma	Velletri	Sezze R.	E	1	—
Salerno	Salerno	Bracigliano	E	—	1
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	S. Egidio M. A.	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	2	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Spezia	Spezia	Spezia	E	7	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Palagianello	E	1	—
Trapani	Mazara	Salemi	E	1	—
				60	10

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Casale M.	Casale M.	Cn	—	1
Bari (b)	Altamura	Gioia	Cn	1	—
Id.	Bari	Giovinazzo	Cn	3	2
Id.	Id.	Modugno	Cn	—	1
Campobasso	Campobasso	Riccia	Cn	—	1
Id.	Isernia	Campochiaro	Cn	—	1
Caserta	Caserta	Cancello	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	Cn	1	—
Id.	Id.	Ortonova	Cn	—	1
Mantova	Mantova	Ostiglia	E	—	1
Id.	Id.	S. Benedetto Po	Cn	—	1
Modena	Modena	Bomporto	Cn	—	1
Id.	Id.	Solliera	E	—	1
Palermo	Termini	Cerda	Cn	—	1
Id.	Cefalù	Geraci	Cn	—	1
Pisa (b)	Pisa	Chianni	Cn	—	1
Salerno (b)	Campagna	Giungano	Cn	—	1
				5	16

Rogna

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Bisaccia	O	1	—
Foggia	Foggia	Biccari	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Id.	Spoleto	Cascia	O	1	—
Roma	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Vallinfreda	O	1	—
				7	2

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Aquila	Scoppito	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Serradifalco	O	1	—
Id.	Id.	Sutera	O	1	—
Macerata	Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Roma	Roma	Roma	O	1	—
				5	—

Vaiolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Aielli	O	3	—
Id.	Id.	Capistrello	O	—	1
Id.	Id.	S. Vincenzo	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Chiusi in C.	O	2	—
Id.	Id.	Loro Ciuffenna	O	1	—
Avellino	Avellino	Chiusano	O	2	1
Id.	Id.	Orata	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Orbetello	O	18	—
Lecce	Brindisi	Latiano	O	3	—
Id.	Id.	Mesagne	O	1	—
Id.	Id.	S. Vito N.	O	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Napoli	Casoria	Giuliano	O	1	—
Perugia	Spoleto	Monteleone S.	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	O	4	—
Id.	Id.	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Id.	S. Martino	O	—	2
Id.	Matera	Pisticci	O	1	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Banzi	O	1	—
Id.	Id.	Saponara di G.	O	1	—
Id.	Id.	S. Ang. le Frat.	O	1	—
Id.	Id.	Spinoso	O	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	3	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Cori	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Capranica	O	1	—
Salerno	Sala C.	Cuggiano	O	—	1
Id.	Id.	Montesano	O	1	1
Id.	Id.	S. Arsenio	O	2	—
Id.	Id.	S. Rufo	O	1	2
Id.	Id.	Sala Cons.	O	1	1
Siena	Montepulciano	Montepulciano	O	1	—
Id.	Siena	Montalcino	O	3	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Id.	Lizzano	O	1	—
Id.	Id.	Maruggio	O	1	—
Id.	Id.	Palagianello	O	1	—
Id.	Id.	Sava	O	—	1
				77	10
	Influenza del cavallo.				
Caltanissetta	Piazza A.	Valguarnera	E	30	—
	Colera dei polli				
Foggia	Foggia	Foggia	P	—	2
Id.	S. Severo	Casalnuovo M.	P	1	—
Id.	Id.	Celenza V.	P	—	1
Massa Carrara	Massa	Massa	P	5	—
Modena	Modena	S. Cesario	P	3	—
				9	3
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Modena	B	2	—
Id.	Id.	Nonantola	B	1	—
				3	—
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Reggio E.	Guastalla	Campagnola	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	13	29	35
Carbonchio sintomatico	9	12	12
Afta epizootica	50	594	1661
Malattie infettive dei suini	31	74	227
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	13	27	70
Rabbia	10	17	21
Rogna	5	7	9
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	5
Vaiuolo ovino	13	48	87
Influenza del cavallo	1	1	30
Colera dei polli	3	5	12
Aborto epizootico	1	2	3
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3294 — Data della ricevuta: 11 aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Carbone Maria Lauretta di Luigi e Giuliano Raffaele di Michele — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 350, consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 5 all'11 gennaio 1925 è stata fissata in L. 458 rappresentanti 100 dazio nominale e 358 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore di storia della musica e bibliotecario nel Regio conservatorio di musica « Arrigo Boito », in Parma.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di storia della musica e bibliotecario nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 13,700.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore del candidato negli studi della materia anzidetta e la sua attitudine all'insegnamento della medesima ed all'ufficio di bibliotecario.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 16 ottobre 1925 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40: detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

1° Illustrare in forma di lezione un tema di storia della musica ed uno degli strumenti musicali, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice il giorno precedente quello dell'esame;

2° Dare saggio di cognizioni paleografiche col tradurre in partitura moderna brevi frammenti di musica vocale notata mensuralmente, compresa quella del Trecento fiorentino, e con la trascrizione di intavolature italiane per liuto ed organo;

3° Dar prova di conoscere la storia generale della musica; i trattati di storia greca e medioevale; nonchè lo svolgimento dei moderni studi storici attraverso le nuove edizioni musicali, le opere riassuntive di storia, le monografie speciali più importanti e le pubblicazioni di guida alla ricerca (lessici, fonti bibliografiche, ecc.);

4° Discussione intorno ad un'opera d'arte musicale presentata al concorrente, fermandosi su qualche parte della medesima e considerata quest'opera d'arte anche in relazione al momento storico cui appartiene;

5° Discussione sulle norme tecniche e amministrative sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei Regi conservatori di musica.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra in concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 5 dicembre 1924.

Il Ministro: CASATI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga della scadenza del concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro 9, economia nazionale, foglio 214) con il quale veniva bandito il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Torino;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino, bandito con il citato decreto Ministeriale 18 settembre 1924, è prorogata al 31 gennaio 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI

Notificazione di concorso per la nomina di due tenenti chimici farmacisti in servizio attivo permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame alla nomina di due tenenti chimici farmacisti nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il 16 marzo 1925 e potranno prendervi parte i laureati in chimica e farmacia, ed i diplomati in farmacia, forniti anche di laurea in chimica pura.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data di notificazione del presente concorso l'età di 30 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria inappellabile, da parte di due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo, visita alla quale i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima che s'inizino gli esami.

Art. 4.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero, debitamente legalizzato, o se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) cerificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio semilitare.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *c*), dovranno essere di data non anteriore al 20 ottobre 1924.

Art. 5.

Le domande d'ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione Generale del personale e dei servizi militari) entro il 20 febbraio 1925 con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate, oltre che dai documenti di cui all'art. 4 e dal diploma orignale di laurea giusta l'art. 2 conseguita entro il 31 dicembre 1924, anche dalla ricevuta del pagamento della tassa di concorso (L. 50), stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, nonchè dalla fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500, computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto 18 dicembre 1922, numero 1627, a cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 600 annue, l'indennità militare di L. 1800 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti da essi presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, riceverà gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di quattro anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

Gli esami di concorso si svolgeranno con le norme stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503 e consteranno di quattro prove: 1 scritta, 1 orale e 2 pratiche, giusta il programma seguente:

a) *Prova scritta* (durata massima 8 ore): Chimica farmaceutica e tossicologia;

b) *Prova orale* (durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) *Prima prova pratica* (durata massima 8 ore): Analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare; su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione:

d) *Seconda prova pratica* (durata massima di un'ora): Tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta: il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da **0 a 9** pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Roma, addì 14 dicembre 1924.

Il Ministro: REVEL.

Notificazione di concorso per la nomina di 20 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame alla nomina di 20 tenenti medici in servizio attivo permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il 2 marzo 1925, e l'esame sarà sostenuto in base ai programmi approvati con decreto ministeriale in data 1° novembre 1924.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

1° I tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina;

2° I tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito;

3° I medici civili, che non avranno superato l'età di 30 anni alla data di chiusura del concorso.

Art. 4.

Gli esaminandi saranno classificati separatamente a seconda della loro provenienza e la nomina sarà conferita prima ai risultati idonei tra gli ufficiali medici di complemento della Regia marina, poi agli idonei tra gli ufficiali di complemento del Regio esercito ed infine agli idonei fra i medici civili, restando però immutato il numero complessivo dei posti messi a concorso con la presente notificazione.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto n. 1637 del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 600 annue, l'indennità militare di L. 1800 annue e l'indennità caroviveri.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 31 gennaio 1925 la domanda in carta da bollo da L. 3 con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito entro il 31 dicembre 1924;

b) copia dell'atto di nascita (legalizzato dal Presidente del Tribunale competente);

c) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

d) certificato generale negativo rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario competente;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità *comunale competente e vidimato dal Prefetto o Sottoprefetto;*

f) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

g) documenti comprovanti il servizio prestato nella Regia marina e nel Regio esercito, come ufficiale di complemento;

h) ricevuta della tassa di concorso di L. 50, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

i) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere c) d) e) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, riceverà gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reali Equipaggi, con ferma di quattro anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

La nomina a tenente medico sarà resa definitiva dopo l'esito favorevole dell'esperimento di sei mesi di servizio a bordo di una regia nave. I non idonei alla vita del mare saranno prosciolti dalla ferma di quattro anni, dopo d'aver compiuto il periodo obbligatorio di leva.

Art. 11.

I vincitori del concorso assunti in servizio saranno destinati a Napoli per un periodo di circa tre mesi, durante i quali dovranno seguire un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), presso quella R. Scuola di sanità militare marittima.

Copie della presente notificazione con le annesse istruzioni e programmi di esame potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi (Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena e alla Direzione dei Servizi sanitari della Regia marina di Napoli e a quella dell'infermeri di Brindisi) ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, addì 1° novembre 1924.

Il Ministro: REVEL.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il concorso per l'ammissone nel Corpo sanitario militare marittimo (col grado di tenente medico) risulta di prove obbligatorie specificate nell'annesso programma e di prove facoltative, distinte, queste ultime, in titoli speciali di carriera e di pubblicazioni orignali scientifiche.

Art. 2.

Nessuno potrà essere ammesso a prove facoltative, se prima non abbia conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie e se non ne abbia fatto specifica richiesta nella domanda per l'ammissione al concorso, accompagnandola, nel caso dei *titoli di carriera*, dei relativi documenti *autentici* con speciale elenco particolareggiato, e, nel caso dei *titoli scientifici*, con cinque copie di ciascuna pubblicazione (NON DATTILOGRAFATE).

Art. 3.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione di concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Nella stessa seduta o nella successiva il presidente della Commissione designerà uno dei candidati tra quelli risultati fisicamente idonei, il quale procederà al sorteggio, allo scopo di stabilire l'ordine, secondo cui essi saranno chiamati a ciascuna prova. La lista sorteggiata resterà affissa fuori la sala delle sedute per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma agli esaminandi, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, si assentassero da qualche prova, perderebbero il diritto al concorso.

Poscia la Commissione, in seduta privata, prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori dei *titoli scientifici*, dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti della Commissione.

Art. 4.

Gli esami, sia obbligatori che facoltativi, sono pubblici, nel senso che, fatta eccezione dei pochi esaminandi da tenersi appartati in attesa di essere chiamati alla prova, sarà permesso a chiunque di assistervi.

Art. 5.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che perciò dovranno precedere le prove facoltative; le quali concorreranno con le prime, però in grado minore (art. 10), solo per stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei.

Art. 6.

Le prove *obbligatorie* sono quattro, così distinte:

due prove pratiche sull'ammalato, *propedeutica di clinica medica* e *propedeutica di clinica chirurgica;*

due prove pratiche sul cadavere: *preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche* e *operazioni di urgenza.*

Le prove pratiche si svolgeranno secondo l'ordine che, giorno per giorno, stabilirà il Presidente della Commissione.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta d'esame, licenziati i presenti la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese ciascun componente la Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 pei non riusciti idonei, e da 10 a 20 pei riusciti idonei.

Prima di procedere alle votazioni, ciascuno dei votanti ha facoltà di esporre obbiettivamente quegli apprezzamenti e quei rilievi, che credesse dover fare sulla prova della quale si giudica. Indi ciascuno, in ordine inverso di grado e di anzianità, darà il proprio voto, ed il punto di merito dovrà essere sempre in armonia col risultato della votazione segreta, sia questo ad unanimità, ovvero solo a maggioranza.

Compiute le votazioni di tutti gli esaminandi in una stessa prova, l'elenco dei dichiarati idonei, col punto di merito da ciascuno riportato, sarà affisso fuori la sala delle sedute.

Art. 8.

I candidati caduti in una prova perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

A questi, ai dichiarati fisicamente inabili al servizio militare marittimo ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli e i documenti trasmessi.

Art. 9.

Ultimate le prove obbligatorie, si procederà alle prove facoltative per titoli.

Il valore dei titoli sarà giudicato dalla Commissione riunita in una o più sedute; nelle quali saranno presi in esame prima i titoli di carriera, poi i titoli scientifici.

a) Titoli speciali di carriera sono: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi d'istruzione, e, fra essi, avranno maggior valore quelli rilasciati dalle Scuole od Istituti di sanità marittima e coloniale presso le Regie università, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati, o di tirocini pratici compiuti; gli attestati circa l'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato;

b) Titoli scientifici sono i lavori originali a stampa, e si terrà conto soltanto di quelli sperimentali, o di osservazione clinica: su tali lavori la Commissione, prima di pronunziarsi, sentirà i relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta.

Art. 10.

Le votazioni per prove facoltative saranno fatte distintamente sui *titoli speciali di carriera,* e sui *titoli scientifici.*

La votazione pel *merito* procederà nel modo seguente: in ciascuna delle due votazioni sui *titoli,* ogni esaminatore dispone da 1 a 10 punti, e la somma dei punti, in esse ottenuti, sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie.

Art. 11.

Al termine delle prove facoltative, dalla Commissione ministeriale sarà compilato il prospetto generale riepilogativo delle votazioni palesi con la classificazione, per ordine di merito, dei riusciti idonei, come risulterà dal computo fatto dei punti secondo le anzidette norme, tenendo presente che, a parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

a) dall'anzianità di grado che il candidato riveste nella R. Marina e nel R. Esercito;

b) dall'anzianità di laurea.

La graduatoria sarà quindi affissa fuori la sala degli esami ed in essa, accanto a ciascun nome, sarà riportata la somma dei punti ottenuti nelle prove obbligatorie, quelli di merito delle prove facoltative e quindi il risultato definitivo.

Art. 12.

Il presidente della Commissione d'esame rimetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° - i processi verbali delle sedute coi relativi stati delle singole votazioni, e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei riusciti idonei;

2° - le relazioni cliniche;

3° - i titoli speciali di carriera;

4° - i titoli scientifici originali;

5° - gli incartamenti personali dei candidati a corredo delle domande di ammissione, unendo ad essi anche i certificati riguardanti gli aspiranti non dichiarati idonei alla visita medica;

6° - le ricevute di quei candidati, che abbiano ritirato i loro documenti e titoli, nonchè le dichiarazioni di quelli che spontaneamente si siano ritirati dal concorso.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1° - Prove obbligatorie. Prove pratiche sull'ammalato.

Propedeutica di clinica medica e chirurgica.

Per le due prove di propedeutica di clinica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione, dopo aver provveduto ad appartare in apposita stanza gli esaminandi, in modo che sia loro impossibile di comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia, a seconda la prova di cui trattasi, potendo in questi ultimi comprendere anche un caso speciale di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria o di dermosifilografia e, stabilitene le diagnosi, che saranno registrate nel processo verbale, determinerà:

1° - il numero dei candidati da essere esaminati nella seduta;

2° - il tempo che dovrà essere concesso a ciascuno di essi per l'esame dell'ammalato.

Quindi il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei due ammalati prescelti, sul quale, licenziato l'altro ammalato, egli pel primo e, consecutivamente per ordine,

tutti i rimanenti candidati, trattenuti per tale seduta, saranno chiamati alla prova.

Ciascuna prova di propedeutica risulta di tre parti:

L'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, *metodo* e *precisione di osservazione*: egli potrà, durante l'esame dell'ammalato, prendere qualche appunto; gli è però assolutamente proibito d'informarsi del nome, dell'ospedale o dell'infermeria cui appartiene l'infermo, delle cure sperimentate, o che stia praticando per la malattia in atto. Potrà richiedere di prendere visione della curva termica, delle radiografie, dei risultati delle analisi chimiche, microscopiche e batterioscopiche che fossero state praticate pel caso in esame.

La Commissione, nella votazione terrà conto dell'utilità o meno delle richieste; come pure delle domande oziose rivolte all'ammalato, o delle indagini superflue su questo praticate.

2° - Discussione clinica (durata massima 15').

Il candidato dopo l'esame dell'ammalato, esporrà a voce quanto gli è riuscito di raccogliere intorno all'anamnesi, allo stato attuale ai fatti anormali rilevati; formulerà la diagnosi e prescriverà la cura, che riterrebbe necessaria, indicando le relative formule terapeutiche.

L'esaminando dovrà rispondere al Presidente ed a chiunque degli altri membri della Commissione, che ne sia stato autorizzato, su tutto quello che ha attinenza con l'esame dell'ammalato da lui fatto, con la diagnosi e con la cura prescritta.

3° - Relazione scritta (durata massima 30').

Il candidato, prendendo occasione dal caso clinico osservato esporrà con una breve relazione, le conoscenze di patologia speciale medica o chirurgica da lui possedute. Ciò allo scopo di fornire alla Commissione un concetto adeguato e coscienzioso sulla sua cultura professionale.

La relazione sarà firmata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione, la quale procederà alla votazione, tenendo conto del complesso della prova e specialmente del procedimento seguito nell'esame dell'ammalato.

1ª Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commisione secondo l'mportanza della regione), sono le seguenti:

1. Topografia cranio-cerebrale;
2° Regione mediana del collo sopra e sotto ioidea;
3° Regione carotidea;
4° Regione sopra e sotto-clavicolare;
5° Regione ascellare;
6° Regione anteriore e posteriore del gomito;
7° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
8° Regione sterno-condro-costale;
9° Regione addominale anteriore;
10° Regione inguino-crurale;
11° Regione perineale;
12° Regione crurale e femorale anteriore;
13° Regione glutea;
14° Regione poplitea;
15° Regione anteriore del ginocchio;
16° Regione antero-esterna della gamba;
17° Regione posteriore della gamba e plantare;
18° Preparazione del plesso cervicale;
19° Preparazione del plesso brachiale;
20° Preparazione del nervo sciatico e delle sue principali diramazioni.

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli segnati nel programma ed eseguirà la preparazione sorteggiata, libero di servirsi dei ferri propri, o di quelli della sala incisoria.

I numei corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Appena l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova, ed attendere che gli altri condidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15' per fare la dimostrazione del lavoro compiuto. In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti, la funzione, ed infine esporrà le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata, l'utilità e la ragione anatomica di alcuni precetti chirurgici ad esse inerenti.

Quando l'esaminando avrà fatta la dimostrazione del lavoro compiuto, con l'autorizzazione del Presidente, gli si potrà rivolgere qualche domanda, sempre relativa all'anatomia ed alla chirurgia della regione preparata.

2ª Prova pratica sul cadavere.

Operazioni d'urgenza.

Le operazioni di urgenza (da compiersi nel tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1ª Amputazione di un segmento d'arto (a scelta della Commissione);
2ª Disarticolazione sulla mano o sul piede (a scelta della Commissione);
3ª Allacciatura della carotide primitiva o della suclavia, ovvero della femorale (a scelta della Commissione);
4ª Cateterismo uretrale e cistotomia soprapubica;
5ª Toracentesi e costotomia;
6ª Paracentesi addominale e laparatomia per ferita od occlusione intestinale;
7ª Zaffamento delle fosse nasali e tracheotomia:
8ª Sutura di nervi e di tendini;
9ª Puntura della vescica e puntura della rachide. Ernia inguinale.

Regoleranno questa prova le seguenti istruzioni:

a) i candidati, convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi (a sostenere la prova) uno per volta, mentre tutti gli altri aspetteranno, lontani da essa, il loro turno;

b) verificatisi e messi nell'urna i numeri, corrispondenti alle tesi del programma, il candidato estrarrà quella che dovrà eseguire, e passerà quindi a formarsi l'armamentario all'uopo strettamente necessario, non trascurando quant'altro potrà occorrergli per l'emostasi e per la medicatura;

c) ultimate le operazioni, la Commissione potrà rivolgere al candidato qualche domanda relativa a quanto egli ha eseguito.

Roma, addì 1° novembre 1924.

Il Ministro: REVEL.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.